



Consiglio  
dell'Unione europea

Bruxelles, 10 dicembre 2019  
(OR. en)

14089/19

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2019/0256 (NLE)**

---

---

**FISC 441  
ECOFIN 998**

#### **ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI**

---

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

---

**DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/... DEL CONSIGLIO**

**del ...**

**che autorizza la Spagna e la Francia ad applicare una misura speciale  
di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE  
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

---

<sup>1</sup> GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 23 maggio 2019 e con lettera protocollata dalla Commissione il 17 giugno 2019, la Francia e la Spagna rispettivamente hanno chiesto l'autorizzazione a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne la costruzione di un'interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia ("misura speciale").
- (2) Con lettera del 10 settembre 2019 la Commissione ha informato gli altri Stati membri, a norma dell'articolo 395, paragrafo 2, secondo comma della direttiva 2006/112/CE, delle richieste presentate dalla Spagna e dalla Francia. Con lettera dell'11 settembre 2019 la Commissione ha comunicato alla Spagna e alla Francia di disporre di tutte le informazioni considerate necessarie per la valutazione delle richieste.
- (3) L'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dell'energia elettrica della Spagna, la "*Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia*", e l'autorità nazionale di regolamentazione del mercato dell'energia elettrica della Francia, la "*Commission de Régulation de l'Énergie*", hanno firmato un accordo in data 22 settembre 2017 per finanziare un'interconnessione elettrica tra Spagna e Francia attraverso il golfo di Biscaglia. La costruzione dell'interconnessione è stata affidata ai gestori dei sistemi di trasmissione dell'elettricità in Spagna e in Francia, "*Red Eléctrica de España*" e "*Réseau de transport d'Electricité*". Tale accordo prevede che i costi del progetto siano sostenuti in parti uguali, per il 50 % dalla Spagna e per il 50 % dalla Francia.

- (4) Grazie alla misura speciale, l'interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia va considerata come situata per il 50 % in Spagna e per il 50 % in Francia ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione.
- (5) In assenza della misura speciale sarebbe necessario, verificare per ogni fornitura se il luogo d'imposizione si trova in Spagna o in Francia secondo il principio della territorialità.
- (6) In base alle informazioni fornite dalla Spagna e dalla Francia, la misura speciale semplificherà la procedura di riscossione dell'IVA e avrà soltanto un'incidenza trascurabile sull'importo totale delle entrate fiscali di Spagna e Francia riscosso allo stadio del consumo finale. È pertanto opportuno autorizzare la Spagna e la Francia ad applicare la misura speciale.
- (7) La deroga non incide sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

In deroga all'articolo 5 della direttiva 2006/112/CE, la Spagna e la Francia sono autorizzate a considerare l'interconnessione elettrica tra Gatica in Spagna e Cubnezais in Francia come situata per il 50 % sul territorio della Spagna e per il 50 % sul territorio della Francia ai fini delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, degli acquisti intracomunitari e delle importazioni di beni destinati alla sua costruzione.

*Articolo 2*

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notifica.

*Articolo 3*

Il Regno di Spagna e la Repubblica francese sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---